

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

cress@pec.minambiente.it

p.c.

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

ctva@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

Servizio V – Tutela del paesaggio

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Roma, 27/07/2021

Oggetto: “[ID_VIP 5758] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 13 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 78 MW, e di un sistema di accumulo integrato con una potenza pari a 35 MW, da realizzarsi nei Comuni di Latiano (BR) e Mesagne (FG). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l.”.

Osservazioni alla nota della Sig.ra D'Errico Giovanna e del Sig. D'Errico Giuseppe (i “Proprietari”) del 13/05/2021 (la “Nota dei Proprietari”)

Premesso che

- A. in data 22/12/2020, la scrivente depositava l'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale in relazione ad un progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 13 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 78 MW, e di un sistema di accumulo integrato con una potenza pari a 35 MW, da realizzarsi nei Comuni di Latiano (BR) e Mesagne (FG) (il “**Progetto**” o l’“**Impianto**”);

- B. in data 12/03/2021, la scrivente depositava presso la Regione Puglia – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione ed esercizio dell’impianto di cui al Progetto;

Considerato che

- A. ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 327/2001, “*[l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata]*” (enfasi aggiunta);
- B. il D.Lgs. n. 152/2006 non prevede in alcun modo delle ipotesi di revisione progettuale e di inammissibilità e/o improcedibilità delle istanze finalizzate all’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, per potenziali interferenze con progetti non ancora autorizzati;
- C. la corretta ragione sociale della scrivente è Enel Green Power Italia S.r.l. e non Enel Green Power S.r.l.

Si rappresenta quanto segue

- I. “*a. Enel Green Power S.r.l. ha ommesso ogni e doverosa verifica preliminare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, ove è stato registrato il contratto di compravendita di terreni agricoli?*”.

Sul punto, giova rilevare che nell’ordinamento giuridico **non vi è alcuna norma che imponga al proponente** di un iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto alimentato a fonti energetiche rinnovabili **la verifica preventiva presso la conservatoria dei registri immobiliari**, con riferimento ai terreni interessati dalla realizzazione dell’opera.

Peraltro, si rammenta che l’espropriazione, oltre a rappresentare una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario, “*comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato [...]*” (art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 327/01).

- II. “*b. il Progetto è precedente al progetto presentato da Enel Green Power, operando quindi il criterio cronologico previsto dal par. 14.3 delle linee guida di cui al D.M. 10.09.2010, con l’effetto noto, secondo cui prior in tempore, potior in iure?*”.

Il citato criterio cronologico di cui al paragrafo 14.3 del D.M. 10.09.2010 disciplina semplicemente le modalità di avvio dei procedimenti autorizzativi ma **non determina, neppure implicitamente, l’inammissibilità o l’improcedibilità delle istanze di autorizzazione cronologicamente successive**. D’altronde, una diversa interpretazione della sopra citata disposizione contrasterebbe apertamente con il principio costituzionale della libertà dell’iniziativa economica.

Dunque, non appare chiara la *ratio* del richiamo di tale disposizione a giustificazione delle pretese avanzate dai Proprietari.

III. *“e. al contrario, il progetto di Enel Green Power Italia non osserva nessuna previsione sancita dalle norme appena sopra indicate e, peraltro, non sembra essere idoneo ad armonizzarsi nel paesaggio rurale nel quale insistono i terreni dei miei assistiti né conforme alle linee guida di cui al D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, comma 10, e di quelle regionale, né, infine, ai principi di cui al D. Lgs. n. 4/2008”.*

L'affermazione dei Proprietari, assolutamente superficiale e imprecisa, non può che trattarsi di una mera congettura (*“non sembra essere idoneo”*). Difatti, la stessa non è accompagnata da alcun dato e/o elemento tecnico che possa permettere di considerare seria e non pretestuosa la predetta affermazione.

IV. *“f. il sito, peraltro, rientra per diversi punti nel PPTR regionale, le cui zone protette per la fauna selvatica sicuramente riceverebbero emissioni sonore negative dall'esercizio delle pale eoliche”.*

Le emissioni sonore prodotte sono elementi che tengono temporaneamente lontana la fauna, in particolare l'avifauna dalla zona, ma tale impatto è temporaneo e reversibile. Il riavvicinamento avviene infatti, quando gli animali si saranno assuefatti al disturbo sonoro; esso è paragonabile in entità al rumore generato dalle attività agricole cui sono attualmente destinate le aree di progetto.

V. *“g. nel caso di specie non può ravvedersi alcuna pubblica utilità, atteso che Enel Green Power Italia S.r.l., nonché il socio controllante, non sono in possesso di alcun diritto o privilegio o prelazione atti a superare le norme basilari della concorrenza tra imprese e del principio di libertà dell'iniziativa economica”.*

L'affermazione dei Proprietari è errata e priva di qualsivoglia fondamento giuridico.

Innanzitutto, occorre rammentare i superiori obblighi internazionali e comunitari rispettivamente fissati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dalle direttive comunitarie 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE oltreché la costante giurisprudenza secondo cui *“nella materia energetica, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti?”* (Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2020).

Sul punto, i Proprietari, in maniera evidente, ignorano il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003 (recante Attuazione della Direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) a mente del quale *“**Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti**”* (enfasi aggiunta); l'importanza di tale principio è stata riconosciuta anche dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“[a]i sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (recante Attuazione della Direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell'ambiente e dell'eco-sistema”* (Cons. Stato, Sez. VI, 23/03/2016, n. 1201).

In secondo luogo, non può che evidenziarsi, ancora una volta, la superficialità e l'imprecisione dell'osservazione dei Proprietari, là dove affermano che *“Enel Green Power Italia S.r.l., nonché il socio*

controllante, non sono in possesso di alcun diritto o privilegio o prelazione atti a superare le norme basilari della concorrenza tra imprese e del principio di libertà dell'iniziativa economica", senza neppure precisare quali siano tali presunti diritti, privilegi o prelazione. Tale affermazione è priva di fondamento giuridico dal momento che, inevitabilmente, stride con il principio costituzionale di cui all'art. 41, comma 1, Cost., secondo cui "l'iniziativa economica privata è libera".

VI. *"b. non si ravvede altresì pubblica utilità effettiva nel caso di specie, perché Enel Green Power S.p.A., controllante di Enel Green Power Italia S.r.l., è attiva sull'intero globo terrestre e precisamente in 32 Paesi, con oltre 1.200 impianti operativi e oltre 49 GW installati, cosicché non vi sono certamente priorità per il mercato energetico italiano, sul quale peraltro la società ha installato già così tanti impianti eolici da sviluppare una capacità totale pari a 854,80 MW"*

L'affermazione dei Proprietari è errata e priva di qualsivoglia fondamento giuridico.

Per quanto concerne la inesatta affermazione "non si ravvede altresì pubblica utilità effettiva nel caso di specie" si ribadisce tutto quanto affermato nel Punto (V) che precede, con particolare riferimento al principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003, secondo cui "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" (enfasi aggiunta).

Quanto ai collegamenti societari con la società Enel Green Power S.p.A., l'affermazione dei Proprietari **è totalmente errata: Enel Green Power S.p.A. non è la controllante di Enel Green Power Italia S.r.l.** (quest'ultima avente quale socio unico la società Enel Italia S.p.A.).

Inoltre, non si comprende il motivo e la *ratio* per cui dovrebbero essere pregiudicati e impediti (i) la libertà di iniziativa economica nonché (ii) il contributo agli ambiziosi obiettivi di transizione ecologica della scrivente per via dell'attività imprenditoriale svolta dalla diversa società Enel Green Power S.p.A. negli altri Paesi del Mondo. Anche in tal caso, l'affermazione dei Proprietari appare imprecisa e fuori contesto rispetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale *de quo*.

VII. *"l. l'espropriazione – si ribadisce priva di presupposti – determinerebbe un'indebita ablazione dei diritti dei proprietari, i quali sarebbero incisi da una minusvalenza patrimoniale ragguardevole, derivante dal prezzo finale della compravendita con Ital Green Energy Latiano-Mesagne S.r.l."*

L'affermazione dei Proprietari secondo cui "l'espropriazione – si ribadisce priva di presupposti –" non è condivisibile.

Sul punto, giova rammentare che il D.M. 10 settembre 2010, al paragrafo 13.1 lett. (c) e (d), espressamente riconosce la facoltà agli operatori di depositare, assieme all'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del d.P.R. n. 327/2001. Pertanto, anche in tal caso, oltretutto inesatta, l'affermazione dei Proprietari circa l'assenza di – non meglio precisati – presupposti per l'avvio del procedimento ablativo non è comprovata da idonee argomentazioni a sostegno.

In conclusione,

alla luce di quanto sopra, non può non evidenziarsi come le supposizioni avanzate dai Proprietari circa la mancata osservanza da parte della scrivente società della normativa nazionale e/o regionale appaiano pretestuose oltreché inesatte, spettando alle Amministrazioni competenti tutte le opportune valutazioni in merito alla completezza/correttezza della documentazione a corredo del Progetto nonché la fattibilità/realizzabilità dello stesso.

Pertanto, la scrivente società invita Codesta Spett.le Amministrazione a (i) non prendere in considerazione la Nota dei Proprietari e, dunque, a (ii) proseguire, senza indugio, nella analisi della documentazione relativa al Progetto e nella valutazione di impatto ambientale del Progetto.

Cordiali saluti

ELEONORA PETRARCA

IL Legale Rappresentante

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.